

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2637 del 28/05/2018
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Adozione AUA per la Ditta EMILIAMBIENTE S.P.A., per il depuratore di acque reflue urbane di Rimale in comune di Fidenza (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2723 del 24/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto MAGGIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 avente come oggetto “Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane””;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Fidenza;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15.12.2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 20567 del 07.07.2016 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2016/11199 del 08.07.2016) e con nota prot. n. 24372 del 09.08.2016 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2016/13244 del 10.08.2016), presentata dalla società EMILIAMBIENTE S.P.A., nella persona del Sig. Dino Pietralunga in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Fidenza (PR), in via Gramsci n. 1/B – C.A.P. 43036, ed impianto di depurazione acque reflue urbane denominato “Imhoff Rimale” ubicato in comune di Fidenza in loc. Rimale – C.A.P. 43036, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo senza modifiche dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 1616 del 11.07.2013;
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)** per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che con nota prot. n. 24372 del 09.08.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/13244 del 10.08.2016) il SUAP comunicato la completezza della documentazione d’istanza;

CONSIDERATO ALTRESI':

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta con nota prot. n. 3229 del 03.05.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/9470 del 04.05.2018), nella quale si precisa che *“...il nuovo Soggetto a cui compete la titolarità degli atti amministrativi in materia ambientale di competenza della Società Scrivente è l’Ing. Andrea Peschiuta in qualità di Direttore Generale e Procuratore Speciale...”*;
- che la consistenza dell’agglomerato “Rimale” è pari a 50 A.E., come da documentazione d’istanza;
- che l’agglomerato di “Rimale” è ricompreso nella Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 avente come oggetto “Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all’Agenzia

Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”;

- che la fognatura in oggetto non rientra nei termini della disinfezione in continuo individuati dall'AUSL;
- che non sono dichiarati presenti scarichi di tipo produttivo in fognatura dalla documentazione depositata agli atti;
- che risulta attualmente presente, per la tipologia di agglomerato, un sistema depurativo conforme a quanto richiesto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e specificato in particolare nella Delibera di G.R. 1053/2003, nella Delibera di G.R. 2241/2005 e nelle circolari regionali applicative;
- che dall'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Variante PTCP 2008 quale *“Approfondimento in materia di tutela della Acque”*) della Provincia di Parma, lo scarico dell'impianto di depurazione ricade in una zona indicata come area *“poco vulnerabile”* (Tavv. 6 e 6/A - *“Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione”* nonché in area classificata come *“Zona di protezione settore B”* (Tav. 15 – *Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali*);
- che la Società EmiliAmbiente S.p.A. ha il ruolo di Gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Fidenza;
- che il Comune di Fidenza rimane proprietario delle opere di fognatura e depurazione;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

- nel corso dell'istruttoria di AUA è emersa la presenza di impianti di trattamento delle acque reflue;
- considerato che l'attività di “impianto di trattamento delle acque” è riportata al punto 1 lettera p) dalla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

VISTI i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere di Arpae SAC di Parma con nota prot. PGPR/2016/16070 del 27.08.2016:

- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 11368 del 26.03.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/6587 del 27.03.2018), comprensivo del parere redatto per quanto di competenza da Arpae – Sezione provinciale di Parma prot. n. PGPR/2018/4542 del 01.03.2018, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta EMILIAMBIENTE S.P.A., nella persona del Sig. Andrea Peschiuta in qualità di Procuratore Speciale e Gestore, con sede legale nel comune di Fidenza (PR), in via Gramsci n. 1/B – C.A.P. 43036, ed impianto di depurazione acque reflue urbane denominato "Imhoff Rimale" ubicato in comune di Fidenza in loc. Rimale – C.A.P. 43036, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpae.emr.it

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale di competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma come di seguito individuato;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

con riferimento, per quanto riguarda l'autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, al seguente scarico terminale così identificato:

Scarico terminale dell'impianto di depurazione comunale di Rimale:

- corpo idrico ricettore: Rio di Rimale;
- bacino: T. Stirone;
- tipo di fognatura: mista;
- impianto di trattamento: f. Imhoff;
- potenzialità impianto: 50 A.E.;
- Abitanti Equivalenti serviti dal depuratore: 50 A.E., di tipo civile;
- portata media scaricata: 3,78 mc/giorno;
- portata max in corrispondenza dello scarico: 5 l/s (presunta, assente misuratore di portata)

nonché al seguente scolmatore, così identificato come da istanza presentata da EmiliAmbiente S.p.A. sopra richiamata:

Codice: SCFI13

- localizzazione: loc. Rimale di Fidenza;
- descrizione: sfioro di emergenza di testa impianto;
- corpo idrico ricettore: Rio Rimale;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle seguenti disposizioni:

- 1) i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione stabiliti dal punto 7 della Direttiva di G.R. 1053/2003, precisamente dalla tabella 3 per la categoria di agglomerato corrispondente. Tuttavia qualora la destinazione del corpo idrico ricettore richiedesse, in futuro, di stabilire per lo scarico oggetto della presente provvedimento limiti di emissione più restrittivi di quelli suindicati, questi verranno comunicati da Arpae – SAC di Parma;
- 2) la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'AUA dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
- 3) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- 4) qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'AUA, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 e s.m.i, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
- 5) entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento finale di AUA, dovrà pervenire ad Arpae – Sezione provinciale di Parma il referto analitico relativo a un campione delle acque scaricate

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- dal tronco fognario in questione unitamente al relativo verbale di prelievo. Successivamente, il numero e la frequenza degli autocontrolli nonché le procedure per l'archiviazione dei risultati dovranno essere adeguati a quanto previsto dall'allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi. Dovrà esser condotto almeno un autocontrollo annuale, da effettuare sulle caratteristiche del refluo;
- 6) gli scolmatori di piena e/o di emergenza si dovranno attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche e di particolari condizioni di emergenza, conformemente alla documentazione tecnica presentata nell'istanza in oggetto da parte di EmiliAmbiente S.p.A., e nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 4 alle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Parma – Variante approvata con Del. di C.P. n. 118 del 22.12.2008 e di quanto disposto dalla D.G.R. 286/2005;
- 7) entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello in corso, dovrà pervenire ad Arpae – SAC di Parma la seguente documentazione relativa alla gestione nell'intero anno solare precedente della rete e dell'impianto di trattamento di cui al presente provvedimento:
- a) dichiarazione a firma del Titolare dell'AUA che attesti l'esatto quantitativo di fanghi prodotti dall'impianto di trattamento con indicazione della Ditta cui gli stessi sono stati conferiti, con i relativi estremi dell'atto di autorizzazione in possesso dell'impianto di destinazione finale del fango, nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - b) relazione riassuntiva, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, riguardante gli interventi compiuti sulla rete fognaria e sull'impianto di trattamento, nonché lo stato delle condotte con particolare attenzione ai punti critici della rete fognaria;
 - c) relazione descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, con un consuntivo, reso anche in forma grafica, delle misurazioni, dei dati e dei risultati dei periodici controlli effettuati, con indicazione dei dati aggiornati ad esso riferiti: numero A.E. serviti (in totale, di carattere civile e di carattere produttivo), portata massima dello scarico, portata massima degli scolmatori di piena e/o di emergenza, nonché il catasto aggiornato degli eventuali scarichi produttivi/industriali autorizzati a scaricare nella pubblica fognatura;
- 8) è fatto divieto di consentire l'allaccio di insediamenti produttivi alla rete fognaria oggetto della presente autorizzazione senza aver prima dato adeguata comunicazione ad Arpae – SAC di Parma;

- 9) per quanto riguarda gli allacci di insediamenti civili, non potrà essere superata la potenzialità massima della rete fognaria tenendo conto che l'eventuale collettamento di altre località o agglomerati dovrà essere preventivamente autorizzato da Arpae – SAC di Parma;
- 10) l'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento comunale di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 152/06 e smi;
- 11) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni concernenti la “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”, come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 12) lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico, dovrà far pervenire ad Arpae – SAC di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e smi riportante gli estremi di tale provvedimento;
- 13) in caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi) e/o all'impianto di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ad Arpae – SAC di Parma dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;
- 14) il Titolare dell'AUA dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo ricettore dello scarico dell'impianto, impegnandosi a garantire la presenza di manufatti/impianti accessori (quali generatori di corrente) e/o provvisori nel caso si presentino fenomeni di emergenza sul carico in ingresso/uscita all'impianto di trattamento;
- 15) dovrà essere tenuto presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità di Controllo, un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) sul quale annotare i dati relativi alla manutenzione della rete fognaria e dell'impianto di trattamento (operazioni di manutenzione, operazioni di estrazione periodica dei fanghi, ...);

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune prot. n. 11368 del 26.03.2018, comprensivo del parere redatto per quanto di competenza da Arpae – Sezione provinciale di Parma prot. n. PGPR/2018/4542 del 01.03.2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Fidenza.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 21217-2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE

FGPR/2018/6587 del 27/03/2018

Prot. n. 11368 del 26/03/2018

Fidenza, 9 marzo 2018

PEC

Spett.le

ARPAE – Sac

ARPAE Servizio Territoriale di Fidenza

Riferimento 219/SUAP/2016 prot. n. 20513 del 07/07/2016

Oggetto: EMILIAMBIENTE SPA. DEPURATORE DI RIMALE. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto presentata al SUAP di Fidenza in data 7 luglio 2016, prot. n. 20513, e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE, con nota pervenuta il 28/09/2016, prot. n. 29407, premesso che:

- la nuova istanza è presentata dall'azienda in oggetto, con sede legale in via Gramsci n. 1/B, per l'impianto di depurazione di acque reflue urbane, denominato DEPURATORE COMUNALE DI RIMALE, ubicato in località Rimale, per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dei reflui, prettamente di competenza dell'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, comprendente anche il titolo abilitativo relativamente alla matrice rumore, prettamente di competenza comunale;

- nella nuova istanza si dichiara che allo stato attuale nulla è mutato rispetto a quanto precedentemente autorizzato, pertanto non sono intervenute modificazioni nell'assetto impiantistico;

- preso atto che, in merito alla matrice emissioni in atmosfera, l'impianto rientra tra le attività derogate dall'autorizzazione in forma esplicita, ai sensi del D.M. del 15/01/2014, sia per potenzialità sia in quanto privo della linea fanghi;

- preso atto che in merito alla matrice rumore, è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., attestante che la domanda di AUA viene presentata nell'ambito del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali del trattamento primario tipo imhoff per le acque reflue urbane denominato "IMHOFF RIMALE" e per il quale non è avvenuta alcuna realizzazione, modifica o potenziamento di opere rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

- preso atto che ARPA, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 5 marzo 2018, prot. n. 8379, ha comunicato che nessun parere è dovuto in quanto la ditta ha attestato che l'oggetto dell'istanza in esame consiste nel rinnovo senza realizzazione, modifica o potenziamento e che pertanto la medesima è esclusa dall'obbligo di presentazione della documentazione inerente la previsione di impatto acustico;

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe III (area di tipo misto) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

- l'area in cui insiste l'impianto è compresa in territorio rurale nelle tavole del RUE già richiamato;

si esprime parere favorevole sulla seguente matrice ambientale, fatte salve le valutazioni espresse da parte degli enti competenti con le seguente prescrizione:

Matrice rumore:

- dovranno essere rispettati i limiti di stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

Il Dirigente

arch. Alberto Gilioli

documento firmato digitalmente

Rif. Arpae PGPR 2016/16174

PEC

SUAP Comune di Fidenza

E pc Arpae – SAC
Struttura Autorizzazioni
Concessioni
(tramite posta interna)

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Pratica 219/SUAP/2016, depuratore Rimale. Relazione Tecnica.

Ditta: Emiliambiente Spa, via Gramsci 1, Fidenza(PR)

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- Il D.P.C.M 14.11.97;
- La classificazione acustica del Comune di Fidenza;
- Il D.P.R. 19/10/2011, n. 227
- Il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Pietralunga Dino, in qualità di legale rappresentante della Ditta in oggetto, ex art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000 s.m.i., recante data 28/06/16, nella quale si attesta che l'oggetto dell'istanza in esame consiste nel rinnovo senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e che pertanto la medesima è esclusa dall'obbligo di presentazione della documentazione inerente la previsione di impatto acustico;

si ritiene che il parere di merito non sia dovuto.

Distinti saluti.

Il Tecnico della prevenzione
Villiam Vernazza

La responsabile del distretto
Clara Carini

documento firmato digitalmente

Sinadoc 18/7889

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.